In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

39632-26

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Sent. n. sez. 1751/2026

CC - 16/10/2026

R.G.N. 26652/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G. L. nato a **omissis**

avverso l'ordinanza del 15/06/2026 del Tribunale di Napoli

Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in funzione di Giudice del riesame, ha confermato il provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emesso dal G.i.p. a carico di G. L. , per il delitto di atti persecutori commesso in danno di C. C. .

2. Avverso il provvedimento indicato ha proposto ricorso per cassazione G. L. , per mezzo del difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex* art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Premette il ricorrente che, dopo aver presentato querela in data 22 settembre 2025, la persona offesa l'aveva espressamente rimessa il 7 aprile 2026, quando la polizia giudiziaria, su delega del magistrato, l'aveva convocata per sentirla a sommarie informazioni.

Solo pochi giorni dopo, il 12 aprile, C. C. aveva revocato la remissione di querela.

In data 8 maggio 2026, la stessa presentava una nuova querela, rappresentando tre nuovi episodi molesti.

Il Pubblico ministero, dunque, iscriveva un nuovo procedimento, revocava la precedente richiesta di archiviazione e riuniva i due fascicoli.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale con riferimento agli artt.129, 408, 273 cod. proc. pen., nonché 152 e 612-*bis* cod. pen., in quanto la remissione della prima querela avrebbe comportato l'estinzione del reato asseritamente consumato in precedenza, mentre l'ordinanza cautelare si era fondata anche su tali fatti.

In particolare, poiché il reato oggetto della prima querela del 22 settembre 2025 deve ritenersi estinto per intervenuta remissione dell'istanza punitiva, sarebbe errata l'imputazione posta a base dell'ordinanza genetica, che ricomprende anche quei fatti, oltre a quelli oggetto della seconda querela dell'8 maggio 2026; il Pubblico ministero, contestando anche i fatti precedenti, avrebbe fatto «*rivivere un reato ormai estinto*».

La nuova querela, presentata in data 8 maggio 2026, sarebbe tardiva rispetto ai fatti precedenti in quanto, per stessa ammissione della persona offesa, tra il 22

settembre 2025 e il 12 aprile 2026 non si erano verificati nuovi episodi molesti, con la conseguenza che la seconda querela è stata presentata ad oltre sei mesi di distanza dai primi fatti.

Conseguentemente, avrebbe errato il Pubblico ministero quando ha revocato la precedente richiesta di archiviazione e ha riunito il vecchio procedimento al nuovo, atteso che le condotte oggetto della prima querela, rilevanti al più come «*fatti storici*», non possono essere contestate al ricorrente, né sono utilizzabili i relativi atti d'indagine, con conseguente ridimensionamento della vicenda complessiva.

2.2. Il secondo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alle previsioni di cui agli artt.125 e 273 cod. proc. pen. nonché 612-*bis* cod. pen., in quanto il Tribunale per il riesame avrebbe omesso la valutazione di elementi dirimenti offerti dalla difesa.

In fase di discussione, la difesa avrebbe prodotto una «*imponente mole di screenshot*», che sarebbe in grado di minare l'attendibilità della persona offesa.

Inoltre, avrebbe prodotto il tracciamento g.p.s. dell'auto del ricorrente e le sommarie informazioni assunte dal difensore dalla teste C. M. , fonti dalle quali emergerebbe che, nelle date del 30 aprile e del 1 maggio, il G. L. non poteva trovarsi nei pressi dell'abitazione della persona offesa a filmarla, come dalla stessa invece sostenuto.

Il Tribunale del riesame non avrebbe in alcun modo preso in esame gli elementi introdotti dalla difesa, con conseguente vizio della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.

2. Va premesso che nella provvisoria incolpazione vengono contestati anche i fatti che erano stati oggetto della prima querela, presentata il 22 settembre 2025 e in seguito rimessa.

2.1. Si tratta di condotte che decorrono dal 2024 e proseguono fino al mese di settembre 2025; come risulta dai conformi provvedimenti di merito, la persona offesa ha riferito che, avendo iniziato a lavorare presso il G. L. , dopo una fase connotata da un rapporto positivo (che aveva incluso anche un'unica occasione di contatto di tipo sessuale), dal 2023 l'uomo aveva iniziato a pressarla con condotte sempre più sistematiche di minaccia (di rendere pubblico il pregresso rapporto sessuale, di diffondere loro foto o di far decadere delle donazioni intervenute in favore dei figli minori di lei per le quali l'uomo si era prestato a ricoprire l'incarico

di curatore speciale). I fatti erano culminati in un episodio più grave, avvenuto il 18 settembre 2025, nel corso del quale l'uomo l'aveva chiusa per ore all'interno dei locali del CAF di cui era titolare, minacciandola e tirandole i capelli affinché revocasse le dimissioni nel frattempo presentate. A tali fatti era seguita la querela del 22 settembre 2025. Nelle sommarie informazioni del 24 settembre 2025, la querelante aveva riferito di altri episodi successivi (l'uomo aveva detto a persone a lei vicine che vi era stata una relazione sentimentale, manifestato la volontà di diffondere foto e conversazioni e, in data 23 settembre, l'avrebbe seguita e videoripresa).

Il 7 aprile 2026 la C. C. aveva rimesso la querela, asserendo che nelle more non si erano più verificati episodi molesti.

Il 12 aprile 2026, la stessa si presentava nuovamente ai Carabinieri, dichiarando di voler revocare tale remissione, a suo dire effettuata solo perché minacciata dall'interessato (in tale occasione, peraltro, confermava che tra la fine di settembre e il 12 aprile non si erano verificati nuovi episodi).

Produceva anche documentazione attestante uno stato d'ansia diagnosticato a novembre 2025 e perdurante, all'atto della seconda visita, nel gennaio 2026.

In data 8 maggio 2026 presentava una nuova querela, riferendo di nuovi episodi molesti asseritamente verificatisi il 30 aprile e il 1 maggio (giorni in cui l'indagato si era appostato all'esterno della sua abitazione per videoriprenderla) e il 7 maggio (quando l'uomo l'aveva insultata pesantemente mentre si trovava presso un panificio insieme al figlio, episodio, quest'ultimo, riscontrato da una videocamera di sorveglianza).

Conseguentemente il Pubblico ministero, dopo aver iscritto un nuovo procedimento, revocava la precedente richiesta di archiviazione – avanzata all'esito della remissione di querela - e riuniva il nuovo procedimento al precedente, chiedendo la misura cautelare nel procedimento riunito in cui contestava tutti i fatti, a far data dal 2024.

Prima di emettere la misura, il G.i.p. procedeva all'interrogatorio dell'indagato in data 2 dicembre 2025; egli forniva una versione diametralmente opposta, secondo la quale vi era stata una relazione sentimentale ch'egli stesso aveva interrotto nel 2023 e negava qualsiasi minaccia o atto persecutorio.

Dopo aver valutato come attendibili le dichiarazioni della persona offesa e aver disaminato un'importante mole di riscontri, ritenendo che la remissione di querela del 7 aprile 2026 fosse stata ottenuta mediante minacce e che dovesse ritenersi «*un indicatore ulteriore dell'attendibilità della denunciante*», stimando come non credibile la versione dei fatti fornita dall'~~imputato~~ indagato in sede

d'interrogatorio, il G.i.p. emetteva un'ordinanza di divieto di avvicinamento in data 29 maggio 2026.

2.2. Investito del riesame, in Tribunale di Napoli, dopo aver dato atto del deposito di una memoria da parte della difesa dell'indagato, rivalutava il medesimo materiale indiziario già oggetto dell'ordinanza genetica e ripercorreva analogo *iter* logico-giuridico, confermando il provvedimento.

In merito agli elementi offerti dalla difesa, rilevava come la memoria si limitasse a proporre una lettura alternativa dei fatti, contrastante con il quadro istruttorio presente e non ulteriormente suffragata, e come fossero state prodotte «*numerosissime pagine di chat WhatsApp asseritamente intercorse tra le parti*», in relazione alle quali riteneva «*assolutamente non certa la provenienza non essendo state cristallizzate in una consulenza tecnica che ne accertasse la genuinità e non trovando conferma neppure in altre indagini difensive*».

3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, relativo all'efficacia estintiva della remissione della querela del 7 aprile 2026 rispetto alle condotte anteriormente commesse, impone una preliminare ricostruzione in diritto dell'istituto.

3.1. La questione devoluta all'esame della Corte concerne l'efficacia della remissione quando la relativa manifestazione di volontà della persona offesa sia stata determinata da violenza o minaccia e, in particolare, se l'effetto estintivo del reato possa nondimeno prodursi per il sol fatto che la dichiarazione sia stata resa nelle forme prescritte dalla legge.

A tal riguardo, occorre approfondire l'incidenza della coercizione sulla formazione della volontà abdicativa, muovendo dalla natura dell'atto e considerando, in particolare, la peculiare disciplina dettata per il delitto di atti persecutori dall'art. 612-*bis*, quarto comma, cod. pen.

3.1.1. La remissione della querela costituisce l'atto mediante il quale il querelante rinuncia agli effetti della querela precedentemente proposta e determina, ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, l'estinzione del reato. Essa integra l'esercizio di un diritto del querelante, come si desume anche dalla rubrica dell'art. 153 cod. pen., intitolato «*Esercizio del diritto di remissione. Incapaci*», e trova la propria disciplina generale negli artt. da 152 a 156 cod. pen. e nell'art. 340 cod. proc. pen.

Il tema si inserisce nel più generale ambito delle manifestazioni di volontà mediante le quali i soggetti privati esercitano le facoltà loro riconosciute nel procedimento penale, incidendo sull'impulso o sulla procedibilità dell'azione penale.

In tale ambito, querela e remissione esprimono determinazioni di segno opposto: con la prima la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un fatto previsto dalla legge come reato; con la seconda il querelante rinuncia agli effetti dell'istanza punitiva precedentemente formulata. La simmetria tra i due atti si coglie nel rilievo attribuito alla volontà del titolare, diretta, nell'un caso, a consentire che si proceda e, nell'altro, a determinare, alle condizioni stabilite dalla legge, l'estinzione del reato.

Il rilievo attribuito dall'ordinamento a tali determinazioni ne presuppone l'effettiva riferibilità al soggetto che le esprime.

L'effetto estintivo previsto dall'art. 152 cod. pen. è, dunque, ricollegato a una scelta della persona offesa e presuppone che l'atto possa essere effettivamente riferito al soggetto che lo compie quale espressione della sua volontà.

3.1.2. È significativa, in questa prospettiva, la disciplina dell'esercizio del diritto di querela e del diritto di remissione in relazione alla capacità del titolare.

L'art. 120 cod. pen. prevede che, per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di querela sia esercitato dal genitore o dal tutore; riconosce, invece, ai minori che abbiano compiuto gli anni quattordici e agli inabilitati il potere di esercitare il predetto diritto personalmente, attribuendolo altresì, in loro vece, al genitore, al tutore o al curatore, anche in presenza di una contraria dichiarazione di volontà del minore o dell'inabilitato.

L'art. 153 cod. pen. disciplina, a sua volta, l'esercizio del diritto di remissione.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, tale diritto è esercitato dal legale rappresentante. I minori che abbiano compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitarlo anche quando la querela sia stata proposta dal rappresentante, ma la remissione richiede l'approvazione di quest'ultimo; il rappresentante può, a sua volta, rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma l'atto rimane privo di effetto se questi manifesta volontà contraria. La disposizione estende tali ultime regole anche al caso in cui il minore raggiunga gli anni quattordici dopo la proposizione della querela.

Le due discipline evidenziano, secondo le rispettive e speculari articolazioni, l'attenzione del legislatore alle condizioni nelle quali il soggetto può compiere una scelta destinata ad incidere sulla procedibilità o sull'estinzione del reato e alle modalità attraverso le quali la volontà del titolare assume rilievo.

3.1.3. Nella medesima direzione si colloca la giurisprudenza, che riconosce la validità della querela proposta personalmente da un maggiorenne affetto da deficienza mentale e non dichiarato interdetto, purché la condizione di infermità

non gli impedisca di autodeterminarsi in modo consapevole e volontario quanto allo specifico esercizio del diritto di chiedere la punizione del colpevole (Sez. 2, n. 15589 del 08/01/2019, G., Rv. 276095-01).

La capacità del soggetto e la libertà della sua determinazione attengono a profili distinti della riferibilità dell'atto al suo autore. La disciplina della prima concorre a evidenziare come la provenienza formale della dichiarazione debba accompagnarsi alla possibilità di riconoscerla quale espressione della volontà di chi la rende. Anche rispetto a un soggetto maggiorenne e giuridicamente capace assume, pertanto, rilievo l'accertamento che la determinazione manifestata sia stata imposta mediante una condotta coercitiva.

3.2. Da tali premesse consegue che non può riconoscersi efficacia estintiva alla remissione quando sia accertato che la relativa dichiarazione sia stata determinata dalla violenza o dalla minaccia altrui.

3.2.1. La questione investe, invero, la stessa formazione della volontà remissoria e si colloca in un momento logicamente antecedente rispetto all'eventuale successivo mutamento di una determinazione originariamente libera.

Quando la coercizione abbia causalmente indotto la persona offesa a rimettere la querela, impedisce di attribuire alla dichiarazione il significato di una libera rinuncia agli effetti dell'istanza punitiva precedentemente proposta. L'inefficacia dell'atto discende, dunque, dalla mancanza del presupposto al quale la disciplina penalistica ricollega l'estinzione del reato: una determinazione abdicativa effettivamente riferibile alla persona offesa.

3.2.2. Le forme prescritte dalla legge attengono alle modalità attraverso le quali tale volontà deve essere manifestata e acquisita.

Esse ne assicurano l'esteriorizzazione secondo il modello legale, mentre la libera formazione della determinazione costituisce il presupposto sostanziale dell'effetto estintivo. Il relativo accertamento deve avere per oggetto una condotta violenta o minacciosa e la sua incidenza causale sulla decisione di rimettere la querela. È la coercizione causalmente determinante a impedire la produzione dell'effetto estintivo, distinguendosi dalle sollecitazioni o influenze esterne che possono accompagnare il processo decisionale senza privare il soggetto della libertà di scelta.

Il giudizio riguarda, quindi, la formazione coercitiva della determinazione remissoria e la concreta incidenza della violenza o della minaccia sulla scelta della persona offesa, da apprezzare alla luce delle circostanze nelle quali la dichiarazione è maturata ed è stata resa.

In tale prospettiva, la successiva dichiarazione con la quale la persona offesa rappresenti la coercizione subìta assume rilievo quale denuncia della mancanza, sin dall'origine, di una determinazione abdicativa liberamente

formatasi. Essa concorre, unitamente agli altri elementi acquisiti, al relativo accertamento, secondo le regole e il livello di verifica propri della fase procedimentale nella quale la questione viene in rilievo.

3.2.3. Un'ulteriore conferma della coerenza sistematica di tale ricostruzione si ricava dall'art. 500, commi 4 e 5, cod. proc. pen. Il comma 4 prevede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero quando vi siano elementi concreti per ritenere che egli sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga ovvero deponga il falso; il comma 5 disciplina il relativo accertamento giudiziale. La disposizione valorizza la libertà di determinazione del dichiarante e appresta uno strumento volto a contrastare gli effetti dell'interferenza illecita sul suo contributo processuale.

Essa rafforza, pertanto, la lettura che individua nella libera formazione della volontà il presupposto dell'efficacia della remissione, in coerenza con un sistema che attribuisce rilievo alle condizioni nelle quali le dichiarazioni dei soggetti privati si formano e vengono rese nel procedimento penale.

3.2.4. In tale quadro, l'eventuale accettazione del querelato presuppone una remissione idonea a produrre l'effetto estintivo e non può attribuire tale idoneità a una dichiarazione causalmente determinata dalla violenza o dalla minaccia. La mancanza di una libera determinazione remissoria attiene, infatti, alla formazione dell'atto e precede logicamente il rilievo che può assumere il comportamento del suo destinatario.

Deve essere, pertanto, qui affermato che la remissione della querela costituisce l'atto mediante il quale la persona offesa rimuove l'istanza punitiva precedentemente formulata attraverso la querela e determina, nei casi previsti dalla legge, l'estinzione del reato. In quanto manifestazione dispositiva di una situazione giuridica rimessa alla disponibilità della persona offesa, la remissione presuppone una volontà libera, consapevole ed effettiva e deve, pertanto, costituire espressione del pieno esercizio della facoltà di autodeterminazione del soggetto che la pone in essere.

3.3. I principi enunciati trovano particolare e rafforzata conferma nella disciplina dettata, in punto di procedibilità, per il delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen.

3.3.1. La peculiare attenzione riservata dal legislatore alla genuinità della volontà remissoria si raccorda, in tema di atti persecutori, alle caratteristiche dell'offesa delineata dalla norma incriminatrice.

L'art. 612-*bis*, comma quarto, cod. pen., nel testo applicabile *ratione temporis*, prevede che il delitto sia punito a querela della persona offesa, salvo i

casi espressamente indicati nei quali si procede d'ufficio, e stabilisce che la querela sia irrevocabile qualora il fatto sia stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen.

Fuori da tale ultima ipotesi, la querela è revocabile, ma la sua remissione «*può essere soltanto processuale*», secondo la previsione introdotta dall'art. 1, comma 3, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Il legislatore ha, in tal modo, sottratto, con riguardo a tale fattispecie, la remissione alla sola dimensione privata, richiedendo che la volontà della persona offesa, per essere produttiva dell'effetto estintivo, trovi manifestazione nelle forme processuali.

Questa Corte ha, invero, ripetutamente affermato che il riferimento contenuto nell'art. 612-*bis*, comma quarto, cod. pen. alla remissione "processuale" richiama la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen., con la conseguenza che è idonea a determinare l'effetto estintivo del reato non soltanto la remissione ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella resa dinanzi a un ufficiale di polizia giudiziaria, purché effettuata nelle forme previste dalla legge (Sez. 5, n. 18477 del 26/02/2016, Rv. 266528; Sez. 5, n. 3034 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280258; Sez. 5, n. 2301 del 28/11/2014, dep. 2015, Rv. 261599). Come è stato efficacemente osservato, la remissione processuale non richiede che la dichiarazione sia resa nel corso di una specifica udienza o direttamente innanzi al giudice procedente, essendo invece sufficiente che essa sia ricevuta dall'autorità giudiziaria o da un ufficiale di polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento. Ciò che rileva, pertanto, non è il contesto nel quale la volontà viene manifestata, bensì il carattere formale ed espresso della dichiarazione abdicativa, che costituisce l'elemento indefettibile della remissione processuale.

Nello specifico ambito degli atti persecutori, tale opzione interpretativa si pone in linea con la *ratio* dell'intervento legislativo del 2013.

Il legislatore, invero, pur ripristinando, fuori dai casi di querela irrevocabile, la possibilità di revocare la querela, ha subordinato l'efficacia della remissione all'osservanza di forme tipiche e controllabili, idonee ad assicurare che la determinazione della persona offesa sia il risultato di una scelta effettivamente libera e consapevole e non l'esito di pressioni, intimidazioni o condizionamenti provenienti dall'autore del reato.

3.3.2. Un ulteriore elemento di rilievo si ricava dalla giurisprudenza che, proprio in ragione del regime speciale previsto dall'art. 612-*bis*, quarto comma, cod. pen., ha escluso che la mancata comparizione della persona offesa possa assumere valore di remissione tacita (Sez. 5, n. 31583 del 30/06/2026, P., Rv.

290570 - 01), nel solco della ricostruzione resa da Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, PG in proc. Pastore, Rv. 267239.

La previsione della remissione esclusivamente processuale implica, infatti, l'esteriorizzazione di una specifica volontà della persona offesa, non essendo sufficiente un comportamento al quale la disciplina generale ricolleghi normativamente un significato remissorio.

Se, dunque, per il delitto di atti persecutori non è sufficiente un comportamento al quale la legge attribuisca valore di remissione, ma è necessaria l'esteriorizzazione in forma processuale di una specifica volontà, appare coerente con tale assetto ritenere che quest'ultima non debba soltanto essere formalmente manifestata, ma debba essere effettivamente riferibile alla libera determinazione della persona offesa.

La sede processuale in cui deve collocarsi la remissione assolve, sotto tale profilo, una funzione che non si esaurisce nella certezza documentale dell'atto: sottrae la manifestazione remissoria alla sola dimensione privata e ne richiede l'acquisizione nell'ambito di una interlocuzione con l'autorità.

Ne consegue che, se la remissione tacita non è ammessa perché difetta una manifestazione processuale ed espressa della volontà, non sarebbe coerente con la medesima *ratio* riconoscere efficacia estintiva a una dichiarazione che, pur esteriorizzata nelle forme dell'art. 340 cod. proc. pen., risulti essere stata causalmente determinata dalla violenza o dalla minaccia esercitata sulla persona offesa. Nel primo caso manca la manifestazione richiesta dalla legge; nel secondo essa esteriormente sussiste, ma difetta il presupposto sostanziale al quale quella forma offre garanzia.

La forma processuale, in altri termini, non esprime essa stessa la volontà remissoria, ma ne rappresenta la modalità qualificata di manifestazione e acquisizione.

3.3.3. La ricostruzione che precede si inserisce coerentemente nel progressivo riconoscimento, nell'ordinamento interno e nel diritto dell'Unione, della rilevanza delle condizioni nelle quali la persona offesa forma e manifesta la propria volontà nell'ambito del procedimento penale.

Sul piano interno viene in considerazione l'art. 90-*quater* cod. proc. pen., che attribuisce specifico rilievo processuale alla condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa e ne richiede la valutazione alla luce delle caratteristiche personali della vittima, del tipo di reato e delle modalità e circostanze del fatto. La disposizione valorizza un apprezzamento individualizzato delle esigenze di protezione, che debbono essere accertate in concreto e non possono essere desunte dalla sola qualificazione giuridica del fatto (Sez. 5, n. 27965 del 22/05/2026, J., Rv. 290556-02).

Nella medesima direzione si colloca la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, istitutiva di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che assume quale principio generale un trattamento rispettoso, sensibile, personalizzato e professionale nei contatti con le autorità competenti. Il quadro acquista particolare significato alla luce degli artt. 22, 23 e 25 della direttiva. L'art. 22 valorizza la valutazione individuale della vittima e delle sue specifiche esigenze di protezione, tenendo conto anche dell'esposizione al rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta, intimidazione e ritorsioni. L'art. 23 prevede misure specifiche per le vittime rispetto alle quali siano state individuate particolari esigenze di protezione e attribuisce rilievo, quanto alle audizioni, alla formazione degli operatori chiamati a procedervi. L'art. 25 considera la preparazione professionale di coloro che entrano in contatto con le vittime, compresi gli appartenenti alle forze di polizia e il personale giudiziario, quale strumento per assicurare un'interazione appropriata e adeguata alle loro esigenze.

In questa linea si inserisce anche la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, il cui art. 36 attribuisce specifica importanza alla formazione generale e specialistica degli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime, adeguata alla natura di tale contatto e funzionale anche alla prevenzione della vittimizzazione secondaria.

Quest'ultima fonte esprime un ulteriore sviluppo del quadro europeo nella direzione della qualificazione dell'interlocuzione istituzionale con la vittima e della consapevolezza delle dinamiche che possono condizionarne le scelte.

Le fonti richiamate delineano, dunque, un assetto nel quale il contatto con l'autorità costituisce una relazione istituzionalmente qualificata, attenta alle condizioni individuali della persona offesa, ai rischi di intimidazione e ritorsione e alla prevenzione della vittimizzazione secondaria.

3.3.4. Sul versante nazionale, assume corrispondente rilievo la legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha ricompreso il delitto di atti persecutori nel sistema rafforzato di tutela approntato per i reati di violenza domestica e di genere.

Particolarmente significativo è l'art. 5, rubricato «*Formazione degli operatori di polizia*», che prevede specifici percorsi formativi per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo di polizia penitenziaria impegnato nelle funzioni di prevenzione e perseguimento dei reati considerati dalla legge, tra i quali rientra il delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen.

La previsione assume rilievo proprio in rapporto all'orientamento che riconosce l'idoneità della remissione ricevuta dall'ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.

Essa concorre a delineare un modello nel quale l'operatore chiamato a interloquire con la vittima svolge una funzione istituzionale qualificata da una preparazione adeguata alle particolari dinamiche della violenza e dell'intimidazione e alla loro incidenza sulla persona offesa.

Tale indirizzo è stato ulteriormente sviluppato dall'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, che, ferme le disposizioni sulla formazione degli operatori di polizia, ha previsto linee guida nazionali per una formazione adeguata e omogenea degli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le donne vittime di violenza, nonché iniziative formative in ambito giudiziario. La disciplina è stata ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della legge 2 dicembre 2025, n. 181, anche nella prospettiva di promuovere modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, nel rispetto delle loro condizioni soggettive e tenendo conto dell'entità del trauma.

La disciplina interna presenta, sotto tale profilo, una significativa convergenza con il diritto dell'Unione, che assegna crescente rilievo alla formazione specialistica, alla valutazione delle esigenze individuali di protezione e alla capacità di riconoscere i rischi di intimidazione, ritorsione e vittimizzazione secondaria.

Tali interventi valorizzano la preparazione specialistica quale strumento per un'interlocuzione istituzionale consapevole delle condizioni concrete della vittima e delle dinamiche suscettibili di condizionarne le scelte, rafforzando, sul piano sistematico, la lettura della forma processuale quale garanzia della manifestazione e dell'acquisizione di una volontà effettivamente libera, la cui sussistenza non può essere desunta dalla sola regolarità formale della dichiarazione.

Ulteriori elementi di conferma si ricavano dalla giurisprudenza costituzionale.

La sentenza n. 172 del 2014, nel dichiarare non fondata la questione relativa alla determinatezza della fattispecie, ha valorizzato la connessione tra la reiterazione delle condotte e gli eventi alternativamente previsti dalla norma, espressivi della loro concreta incidenza sulla sfera personale della vittima. La sentenza n. 154 del 2026, nel dichiarare non fondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni relative all'esclusione del delitto di atti persecutori dall'estinzione per condotte riparatorie prevista dall'art. 162-*ter*, quarto comma, cod. pen., ha ritenuto non irragionevole la scelta di impedire che, in assenza della remissione della querela, l'iniziativa riparatoria dell'autore determini l'estinzione del reato, richiamando anche la coerenza di tale tutela con la Convenzione di Istanbul.

Pur riferite a questioni diverse, tali pronunce concorrono a delineare un assetto di particolare attenzione alla libertà di autodeterminazione della vittima,

tanto rispetto alla sua compromissione per effetto delle condotte persecutorie, quanto rispetto al rilievo della scelta remissoria ai fini dell'estinzione del reato.

Se ne trae un ulteriore argomento a sostegno della necessità che, nei casi in cui la querela sia rimettibile, la determinazione abdicativa sia il frutto della libera scelta della persona offesa.

Del resto, una traccia in questa direzione si rinviene anche in Sez. 5, n. 34028 del 06/06/2013, non massimata, richiamata dal Procuratore generale, nella quale l'inefficacia della remissione coartata è incidentalmente assunta quale conseguenza della sua non riconducibilità a una libera determinazione della vittima.

Deve essere, pertanto, qui affermato come la scelta legislativa di prevedere che la remissione sia soltanto processuale e di sottrarre, nelle ipotesi espressamente individuate dall'art. 612-*bis* cod. pen., la querela alla disponibilità della persona offesa mediante il regime dell'irrevocabilità rifletta la consapevolezza che la vittima di condotte persecutorie possa trovarsi in una condizione di vulnerabilità e di persistente soggezione psicologica rispetto all'autore del reato. In tale contesto, la verifica della libertà della determinazione della persona offesa non costituisce un profilo estrinseco o meramente formale, ma rappresenta il presupposto stesso affinché la remissione possa essere considerata espressione autentica della volontà abdicativa richiesta dall'ordinamento. Ne consegue che quando la persona offesa alleghi che la remissione sia stata indotta dalle medesime condotte intimidatorie o coercitive che caratterizzano il rapporto persecutorio, il giudice è chiamato a verificare se l'atto remissorio costituisca realmente il frutto di una libera autodeterminazione ovvero se difetti, fin dall'origine, il presupposto necessario perché esso potesse produrre l'effetto estintivo del reato.

3.4. Alla luce delle coordinate interpretative sin qui richiamate, le censure del ricorrente non possono trovare accoglimento.

La remissione di querela del 7 aprile 2026 risulta ritualmente resa dinanzi alla polizia giudiziaria e corrisponde, quanto alle modalità di manifestazione e acquisizione, al modello previsto dall'art. 340 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 612-*bis*, quarto comma, cod. pen. La sua ricezione da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria ne integra, pertanto, il carattere processuale richiesto dalla disciplina speciale. Neppure viene in rilievo, secondo la contestazione e la ricostruzione dei provvedimenti di merito, l'ipotesi di irrevocabilità della querela prevista per il fatto commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen.

La questione riguarda, dunque, la libertà della determinazione manifestata dalla querelante e la conseguente idoneità della dichiarazione a produrre l'effetto estintivo.

Ora, è corretto il rilievo difensivo, secondo cui una remissione validamente perfezionata non può essere successivamente revocata. Questa Corte ha già condivisibilmente affermato che la remissione costituisce un atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione, escludendone conseguentemente la revocabilità (Sez. 5, n. 23030 del 16/10/2015, dep. 2016, P.o. in proc. Maugeri, Rv. 266959-01).

Nel caso in esame, tuttavia, la dichiarazione del 12 aprile 2026, pur formulata in termini di «*revoca della remissione*», investe la genesi stessa dell'atto precedente, avendo la persona offesa riferito di aver rimesso la querela perché minacciata dall'indagato.

Ne discende – alla luce dei principi enunciati - l'inefficacia della remissione poiché non espressiva, sin dall'origine, di una libera determinazione abdicativa.

Dal testo dell'ordinanza impugnata risulta, anzi, che le stesse minacce che avrebbero indotto la persona offesa a rimettere la querela s'inseriscono tra le condotte moleste, idonee a far parte della catena causale costitutiva della fattispecie di cui all'art.612-*bis* cod. pen., incidendo in maniera decisiva sulla libertà di autodeterminazione della vittima.

In tale quadro, l'assunto difensivo relativo al preteso perfezionamento della fattispecie estintiva non conduce a diversa conclusione.

Premesso che, nel caso all'odierno vaglio, non può attribuirsi, neanche in astratto, alcuna valenza di accettazione alla condotta dell'indagato, avendo la persona offesa rimesso la querela nella fase delle indagini e non risultando iniziative al medesimo indagato riferibili, va comunque rilevato come l'eventuale accettazione non sarebbe idonea a rendere produttiva di effetti una dichiarazione priva, sin dall'origine, di effetti estintivi perché resa in conseguenza di coartazione.

I giudici del merito hanno esaminato la questione su questo piano, escludendo l'efficacia estintiva dell'atto in ragione delle minacce che, secondo la ricostruzione accolta, avrebbero indotto la querelante a rimettere la querela; *ratio* che, peraltro, il ricorrente non dimostra di aver colto.

La relativa valutazione deve essere, del resto, considerata alla luce della natura cautelare del giudizio. Le dichiarazioni della persona offesa sulla coercizione subita costituiscono elementi da sottoporre al vaglio di attendibilità e da valutare nel complessivo quadro indiziario, ai fini della verifica richiesta nella presente fase.

Al riguardo, i provvedimenti di merito hanno ritenuto attendibile la persona offesa sul punto alla luce della ricostruzione complessiva della vicenda e degli elementi di riscontro acquisiti. Questi ultimi, pur riferiti ad altre circostanze e privi di specifica attitudine dimostrativa rispetto alle minacce dirette a ottenere la remissione, sono stato ritenuti – con motivazione che non evidenzia profili di criticità sindacabili in questa sede – idonei a corroborare la valutazione

dell'attendibilità della fonte e del contesto nel quale si colloca la dichiarazione abdicativa. Su tali basi, le dichiarazioni della querelante sono state ritenute idonee a sostenere, secondo il livello di accertamento proprio della fase cautelare, la ricostruzione della formazione coercitiva della volontà remissoria e la conseguente esclusione dell'effetto estintivo.

Non può, pertanto, essere condiviso il presupposto sul quale si fonda il primo motivo di ricorso, secondo cui la dichiarazione del 7 aprile 2026 avrebbe necessariamente estinto il reato per il sol fatto di essere stata ritualmente ricevuta e di non essere stata ricusata.

La sua idoneità a produrre l'effetto estintivo è stata, invece, esclusa dai giudici del merito sulla base della valutazione indiziaria della sua formazione coercitiva, mentre la dichiarazione successiva della persona offesa è stata considerata per il suo contenuto di denuncia delle condizioni nelle quali l'atto remissorio era maturato.

3.5. Quanto al punto del primo motivo di ricorso che deduce la tardività della seconda querela, quella dell'8 maggio 2026, rispetto ai fatti maturati fino a settembre 2024, resta superato e assorbito dalle considerazioni che precedono.

Si è infatti ritenuto che la precedente remissione della querela non abbia dispiegato efficacia (almeno nella presente fase sommaria) e che, anzi, le minacce volte a coartare la volontà della persona offesa potrebbero ricondursi alla sequenza causale della fattispecie ipotizzata, con la conseguenza che anche le condotte oggetto della seconda querela sarebbero ricomprese nell'unico delitto, abituale, di atti persecutori.

Il delitto di atti persecutori, infatti, ha natura di reato abituale improprio per cui, ove la reiterazione concerna anche condotte poste in essere dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende a queste ultime, le quali, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato. (Sez. 5, n. 18868 del 08/05/2025, M., Rv. 288049 - 01).

L'atto di querela del 8 maggio 2026, in tale prospettiva, costituisce mera integrazione della precedente.

Il primo motivo è, pertanto, complessivamente infondato.

4. Il secondo motivo di ricorso, che deduce il travisamento, da parte del Tribunale, di elementi dirimenti offerti dalla difesa, non può trovare accoglimento.

4.1. Come già ribadito, in data 8 maggio 2026 la persona offesa aveva presentato una seconda querela, riferendo di nuovi episodi molesti asseritamente verificatisi in data 30 aprile e 1 maggio (giorni in cui l'indagato si era appostato all'esterno della sua abitazione per videoriprenderla), nonché in data 7 maggio (quando lo stesso l'aveva insultata pesantemente mentre si trovava presso un

panificio insieme al figlio, episodio, quest'ultimo, riscontrato da una videocamera di sorveglianza).

Nel procedimento di riesame, la difesa aveva prodotto degli *screenshot* (asseritamente tratti dal telefono del ricorrente), che avrebbero dovuto minare l'attendibilità della persona offesa, le sommarie informazioni assunte dal difensore dalla teste C. M. , dalle quali emergerebbe che, nelle date del 30 aprile e del 1 maggio, il G. L. non poteva trovarsi nei pressi dell'abitazione della C. C. a filmarla, nonché un tracciamento g.p.s. asseritamente riferibile all'auto del ricorrente, che ne escluderebbe l'avvicinamento alla stessa persona offesa nelle giornate indicate.

Il Tribunale non teneva conto delle indagini difensive, ritenendo che delle «*numerosissime pagine chat di WhatsApp asseritamente intercorse tra le parti*» non potesse ritenersi certa la provenienza.

4.2. Va premesso che tale motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile perché generico per difetto di autosufficienza, atteso che la difesa si è limitata a menzionare fonti di prova (il cui contenuto smentirebbe la ricostruzione accusatoria) senza documentarne l'effettiva produzione e senza allegarli alla presente impugnazione, né riportarne il contenuto.

Inoltre, il motivo di ricorso difetta della specificità imposta dalla cd. "*prova di resistenza*", ovvero l'onere di dimostrare l'efficacia demolitrice dell'eccezione, illustrando come l'eventuale espunzione o aggiunta dell'elemento istruttorio contestato nel complessivo compendio probatorio già valutato, sia idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Alvaro, Rv. 289838 - 01).

Quando venga fatto valere un vizio di travisamento per omissione, è richiesto al ricorrente di farsi carico di uno specifico onere di allegazione, debitamente documentato alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: onere che si traduce nella necessità di indicare, in modo puntuale e inequivoco, l'atto o gli atti processuali asseritamente travisati, riproducendone il contenuto rilevante o localizzandoli con precisione nel fascicolo processuale, così da consentirne alla Corte l'immediato riscontro senza bisogno di autonome ricerche, e, altresì, nella necessità di «*indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato*» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).

Nel caso che ci occupa, a fronte di condotte persecutorie contestate come pressanti ed articolate nel tempo, tra la seconda metà del 2024 e il maggio 2026, il ricorrente non ha evidenziato come il dubbio circa l'effettività o l'esatta

collocazione nel tempo di due degli episodi in contestazione, sia idoneo a scardinare l'impianto complessivo.

Il secondo motivo è, pertanto, inammissibilmente formulato.

5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

6. In caso di diffusione, nel presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, 16/10/2026

Il Consigliere estensore
Carla Adriana Fiammetta Frau

Il Presidente
Alessandrina Tudino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11 NOV. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Belmonte